

e 25, sottoporò alla saggezza della Camera le mie idee, sempre lodando il proponimento del Governo di creare un Istituto che provveda ai bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Non ho altro da dire. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

Di Belmonte. Io mi ero iscritto per parlare sull'articolo 4, ma non voglio provocare osservazioni dell'onorevole presidente, il quale forse crede che io parli per impedire che la discussione proceda.

Presidente. Ma io non ho mai fatto un simile giudizio!

Di Belmonte. Io non sono oratore, e quindi quando parlo non lo faccio per far della rettorica, nè per impedire ad altri di fare il proprio dovere.

E poichè anche l'onorevole relatore mostra di impazientirsi quando io sollevo qualche questione...

Roux, relatore. Io non mi impazientisco per nulla!

Di Belmonte. ... io gli osservo che, se egli fa il suo dovere, io faccio il mio; e su certe questioni non posso a meno di manifestare il mio modo di vedere.

Ora in quest'articolo ricorre la questione del privilegio, ebbene discutiamola, e risolviamola ma direttamente e non di straforo.

Se si vuol dare un privilegio a questo Istituto lo si dica francamente; chi sarà favorevole voterà in favore, chi sarà contrario voterà contro, ed io voterò contro perchè sono contrario a questo privilegio e sarà cosa finita; ma quello che non posso ammettere è che incidentalmente si vengano ad annullare leggi esistenti senza dire chiaramente che si annullano; questo francamente non lo posso ammettere.

Qui nella Camera vi sono colleghi competentissimi, specialmente in queste che sono materie legali, ed io confesso che agli studi legali non mi sono principalmente dedicato, e siccome questa è una questione non solo tecnica, ma è anche legale, lascio ai colleghi competenti il formulare la questione; ma chiedo che sia posta e decisa nettamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

Chiaves. Io non voglio fare che una semplice osservazione.

Ho sentito dire dall'onorevole ministro del tesoro che in quest'articolo quarto si poteva trattare la questione del privilegio perchè vi si parlava della durata del privilegio.

Ora leggendo quest'articolo cercai in qual punto fosse detto che si trattava di un privilegio, e mi venne sott'occhio quest'inciso " In ogni caso la condizione di cui all'articolo 1 della presente legge non potrà durare oltre un ventennio „

Parvemi che si volesse alludere ad un privilegio, che fosse stabilito nell'articolo 1; ma nell'articolo 1 della legge non è detto che così:

" Il Governo del Re è autorizzato a concedere, l'esercizio del credito fondiario in tutto il regno a un Istituto privato che sia regolarmente costituito sotto la forma di Società anonima nazionale secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio. „

Qui di privilegio non si parla; ammeno che non si sia equivocato con l'articolo 1 del disegno di legge ministeriale, il quale parlava precisamente di privilegio.

Se così è, io prego l'onorevole relatore o l'onorevole ministro di darmi qualche spiegazione per chiarire le mie idee. Ma se veramente l'equivoco ci fosse, allora starebbe molto bene l'osservazione fatta dall'onorevole Ferraris, che in questo articolo non si debba fare la questione del privilegio, poichè di privilegio qui non v'è parola; ma che bisogna trattare la questione medesima quando venga in discussione un articolo, in cui di privilegio esplicitamente si parli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. L'onorevole Chiaves ha fatto una osservazione giusta. Non è dubbio che nell'articolo 1 del progetto ministeriale, come pure in quello primitivo della Commissione, si sarebbe dovuto dire " *ad un solo Istituto privato.* „ Però la parola *solo* fu omessa, come parecchi altri errori che incorsero nel disegno pubblicato, secondo che avrò occasione di notare nel corso della discussione, e che furono corretti in una successiva edizione. Ora l'articolo 1 è votato, e fu votato precisamente nel senso, che quando si dice: " Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno a un Istituto privato „ e poi si aggiunge che debba esser retto dalla legge dell'85, salvo le eccezioni e modificazioni della presente legge, s'intenda che sia introdotta in massima una ragione di essere affatto speciale per la nuova Società nazionale che deve instituirsi. In realtà il privilegio non dipende dall'impiego che si faccia di tale parola (almeno questo è il mio apprezzamento personale), nè dalla qualificazione di privilegio, che si faccia per questo o quel